

ARTICOLI 125 E 126

Penali, premi di accelerazione e anticipazione del corrispettivo

Giulia Fabrizi
Rita Pescatore

Per i soli appalti di lavori è possibile riconoscere il premio di accelerazione in caso di ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine contrattuale legittimamente prorogato

Penali e premi di accelerazione

L'art. 126 del Dlgs 31 marzo 2023, n. 36 ("Codice 2023"), reca al **comma 1** la disciplina delle penali contrattuali e al **comma 2** quella relativa ai premi di accelerazione.

La disposizione costituisce attuazione del criterio direttivo di cui all'art. 1, comma 2, lett. *hh*) della legge Delega che dispone la «razionalizzazione della disciplina concernente i meccanismi sanzionatori e premiali finalizzati a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti pubblici da parte dell'aggiudicatario, anche al fine di estenderne l'ambito di applicazione». Come già previsto dall'art. 113 *bis* del Dlgs 50/2016, il **comma 1** dispone che tutti i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nella esecuzione commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale in relazione all'entità del ritardo e comunque complessivamente non superiori al 10% dell'ammontare netto contrattuale. La disposizione si applica a tutte le procedure di

affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i cui bandi/avvisi/inviti sono pubblicati/inviati a partire dal 1° luglio 2023. Diversamente, ex art. 225, comma 8 del Codice 2023, a tutte le procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal Pnrr e dal Pnc nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali UE, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse anche se non finanziate con dette risorse, si applica - anche dopo il 1° luglio 2023 - la disciplina prevista dall'art. 50, comma 4, secondo periodo, Dl 77/2021 che prevede l'applicazione di penali per il ritardo di importo più elevato compreso tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque non oltre il 20% di detto ammontare netto.

Il **comma 2** codifica la disciplina in materia di premi di accelerazione per gli appalti di lavori di cui all'art. 50, comma 4, primo periodo, del Dl 77/2021 e ampliandone in parte l'ambito oggettivo di applicazione. È difatti previsto che la stazione appaltante

possa prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara un premio di accelerazione:

- › in caso di ultimazione dei lavori prima del termine fissato contrattualmente e per ogni giorno di anticipo effettuato;
- › da determinarsi sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo delle penali;
- › da corrispondere a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte;
- › nei limiti delle risorse disponibili nel quadro economico dell'intervento, indicate alla voce "imprevisti".

La stazione appaltante può prevedere, nei documenti di gara, il riconoscimento del premio di accelerazione anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato e l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto a tale termine successivo. Come evidenziato nella Relazione allo Schema di Codice 2023, tale previsione innova rispetto agli orientamenti della prevalente giurisprudenza di legittimità, che ad oggi esclude il